

Doc. XII-quinquies
n. 38

CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione annuale di BAKU, Azerbaigian

(28 giugno - 2 luglio 2014)

Risoluzione sulla protezione dei beni culturali nell'area OSCE

Trasmessa alla Presidenza il 20 luglio 2015

Doc. XII-quinquies, n. 38



AS (14) D E

DICHIARAZIONE DI BAKU

E

RISOLUZIONI

**APPROVATE DALL'ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL'OSCE**

ALLA VENTITREESIMA SESSIONE ANNUALE

BAKU, 28 GIUGNO - 2 LUGLIO 2014

RISOLUZIONE SULLA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NELL'AREA DELL'OSCE

1. Riaffermando che tutte le attività relative ai beni culturali dovrebbero essere completamente conformi agli scopi e ai principi della Carta dell'ONU, in particolare i principi di uguaglianza sovrana e di integrità territoriale degli Stati,
2. Ricordando i principi sulla tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto armato, stabiliti nelle Convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907 e, in particolare, gli Articoli 27 e 56 del Regolamento della Quarta Convenzione dell'Aia nonché di altri strumenti internazionali pertinenti,
3. Riproponendo la Convenzione dell' UNESCO riguardante la tutela del patrimonio naturale e culturale mondiale, la Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi protocolli,
4. Riaffermando che uno dei principi fondamentali del Preambolo della Convenzione dell'Aia del 1954 per la tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato prevede che i danni ai beni culturali appartenenti a qualsiasi popolo sono danni ai beni culturali di tutta l'umanità, poiché ogni popolo dà il suo contributo alla cultura del mondo,
5. Ripetendo la disposizione pertinente sulla tutela dei beni culturali dell' Atto finale di Helsinki del 1975, che incoraggia gli Stati partecipanti ad attuare progetti comuni per la conservazione, la restaurazione e di valorizzazione delle opere d'arte, dei monumenti storici e archeologici e dei siti d'interesse culturale,
6. Ponendo l'accento sulla Decisione 3/13 del Consiglio dei Ministri di Kiev sulla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, che invita gli Stati partecipanti ad adottare politiche per promuovere il rispetto e la tutela di luoghi di culto e siti religiosi, monumenti religiosi, cimiteri e luoghi sacri, dal vandalismo e dalla distruzione,
7. Ricordando il paragrafo 12 del Documento del Simposio di Cracovia sul patrimonio culturale degli Stati partecipanti della CSCE del 1991, che dichiara, “La documentazione completa e duratura su siti, strutture, paesaggi culturali, oggetti e sistemi culturali, ivi inclusi i monumenti culturali, religiosi e storici ... è uno degli elementi più importanti del patrimonio culturale che può esser lasciato in eredità alle generazioni future”,
8. Ricordando il paragrafo 31 del Documento di Cracovia, che sottolinea che "gli Stati partecipanti faranno di tutto per preservare e tutelare quei monumenti e luoghi della memoria, quali, in particolare, i campi di sterminio, e i relativi archivi, che sono essi stessi testimonianza delle tragiche esperienze del loro passato comune”,
9. Consapevole del fatto che il patrimonio culturale è una componente importante dell'identità culturale delle comunità, dei gruppi e dei singoli individui e della coesione

sociale e che distruggerlo intenzionalmente può quindi avere conseguenze negative per la dignità umana e i diritti umani,

10. Esprimendo grave preoccupazione per la distruzione sistematica e il saccheggio di monumenti e oggetti religiosi e culturali, spesso utilizzati a fini geopolitici nelle situazioni di conflitto e delle regioni inaccessibili ai loro legittimi abitanti, e condannando chi commette deliberatamente atti del genere contro il patrimonio culturale di altre nazioni,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

11. Sottolinea l'importanza di preservare di salvaguardare i monumenti e i siti legati alla storia e alla cultura, ovunque si trovino, che è parte integrante delle iniziative globali portate avanti nell'ambito della CSCE per la conservazione e la tutela del patrimonio culturale comune (paragrafo 31 del Documento di Cracovia del 1991);
12. Riconosce che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali è una delle cause principali dell'impoverimento del patrimonio culturale dei paesi di origine di tali beni e che la cooperazione internazionale costituisce uno dei mezzi più efficienti per tutelare i beni culturali di ogni paese contro tutti i pericoli che ne derivano;
13. Sottolinea l'importanza di affrontare la questione del traffico di beni culturali ed encomia i notevoli progressi realizzati in seno ad altre organizzazioni internazionali competenti, come l'UNODC;
14. Sottolinea che è necessario fare sforzi maggiori nell'area dell'OSCE per adottare leggi interne adeguate e concordare norme comuni, conformi agli strumenti internazionali in materia, che favoriranno e faciliteranno il ritorno in tempi brevi di tesori nazionali culturali, storici e artistici nello Stato al quale appartengono, e incoraggia gli Stati partecipanti a lavorare in tal senso in sinergia e insieme con altri partner internazionali competenti;
15. Reitera che, se impegnati in un conflitto armato, sia esso di natura internazionale o meno, ivi inclusi i casi di occupazione, gli Stati dovrebbero adottare tutte le misure del caso per condurre le loro attività in modo da proteggere il patrimonio culturale, conformemente al diritto internazionale consuetudinario e ai principi e agli obiettivi degli accordi internazionali e delle raccomandazioni dell'UNESCO riguardanti la tutela di tale patrimonio durante le ostilità;
16. Riconosce che la distruzione intenzionale del patrimonio culturale può essere assimilata alla provocazione e all'incitazione dell'odio nazionale, razziale o religioso, e viola pertanto i principi fondamentali del diritto internazionale dei diritti umani;

17. Sottolinea che uno Stato partecipante, che distrugge intenzionalmente o che deliberatamente omette di prendere le misure necessarie per vietare, prevenire, fermare e punire ogni distruzione intenzionale di beni culturali di grande importanza, che siano iscritti o meno alla lista aggiornata dall' UNESCO o da un'altra organizzazione internazionale, ha la responsabilità di tale distruzione, nella misura prevista dal diritto internazionale;
18. Chiede agli Stati partecipanti di prendere tutte le misure del caso, in conformità al diritto internazionale, incluso il Secondo protocollo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, di prevedere sanzioni penali efficaci per gli autori e gli istigatori, nonché sanzioni amministrative nei confronti delle istituzioni culturali, dei collezionisti professionisti, le case d'aste che operano on-line, implicati in atti commessi ai danni dei beni culturali di grande importanza, iscritti o meno ad una lista aggiornata dall'UNESCO o da altre organizzazioni internazionali;
19. Invita gli Stati partecipanti a introdurre negli ordinamenti nazionali norme che vietino lo svolgimento di attività economiche, commerciali e di ricerca, nonché di altre attività, nei siti culturali e a incoraggiare partenariati pubblico-privati per salvaguardare i beni culturali;
20. Incoraggia gli Stati partecipanti a scambiarsi informazioni sulle politiche nazionali riguardanti la salvaguardia e la tutela dei beni culturali, nonché le misure per affrontare il problema degli atti illeciti commessi contro tali beni;
21. Invita gli Stati partecipanti a consentire l'accesso ai loro territori alle missioni conoscitive internazionali incaricate di verificare l'eventuale distruzione del patrimonio culturale;
22. Chiede agli Stati partecipanti dell'OSCE di creare un meccanismo dell' OSCE per vietare e impedire nelle zone di conflitto le esportazioni illecite, ogni altro tipo di spostamento o di passaggio di proprietà di beni culturali, o scavi archeologici, e ogni alterazione o cambiamento della destinazione d'uso dei beni culturali, il cui scopo sia di occultare o distruggere prove culturali, storiche o scientifiche, ogni forma di furto, saccheggio o appropriazione indebita di beni culturali e ogni atto di vandalismo nei confronti di tali beni.

PAGINA BIANCA